

ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI FRIULI VENEZIA GIULIA (FVG)

Organizzazione di Volontariato (ODV)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dd 13/05/2022

L'anno 2022 il giorno 13 maggio alle ore 18:30, in Trieste, alla via Donadoni 6/A si riunisce in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Tutori Volontari Friuli Venezia Giulia (FVG) – Organizzazione di Volontariato (ODV).

Sono presenti i seguenti Soci: Monica Franzo, Disma Corti, Ilaria Margherita, Konstantina Mavroidakos, Matteo Felci

Assenti i seguenti soci: Tiziana Bongiorno, Renata Longo, Eva Maria Petz.

E' presente più della metà dei soci, pertanto l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura e approvazione delle modifiche allo Statuto;**
- 2. Stesura e approvazione Regolamento dei lavori assembleari per riunioni in modalità virtuale;**
- 3. Delibera su modalità comunicazione esistenza associazione ai tutori volontari;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Viene eletta quale Presidente dell'assemblea la signora Monica Franzo e quale segretaria la signora Konstantina Mavroidakos.

1. Lettura e approvazione delle modifiche allo Statuto

La Presidente dà lettura dello Statuto, così come modificato secondo le indicazioni date dal CSV FVG ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si procede alla votazione per l'approvazione: i soci presenti approvano all'unanimità (5 voti favorevoli su 5 presenti) il nuovo Statuto così come riportato nell'ALLEGATO A al presente verbale.

2. Stesura e approvazione Regolamento dei lavori assembleari per riunioni in modalità virtuale

Viene data lettura di una bozza di quello che potrebbe essere il regolamento dei lavori assembleari, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di svolgere le adunanze ordinarie e straordinarie anche in modalità telematica o da remoto.

Si discute se inserire la possibilità per ogni socio di farsi rappresentare da un altro socio in Assemblea e quale numero massimo di soci si può rappresentare.

Al termine della discussione i soci procedono alla votazione e approvano all'unanimità (5 voti favorevoli su 5 presenti) il testo così come riportato nell'ALLEGATO B al presente Verbale.

3. Delibera su modalità comunicazione esistenza associazione ai tutori volontari.

L'Assemblea, considerato che l'Associazione non ha accesso ai dati dei singoli tutori volontari, ritiene idonea come modalità per comunicare la propria esistenza, inviare una mail al Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste e al Giudice Onorario incaricato delle nomine dei Tutori per i

MSNA; in tale missiva si chiederà di diffondere un comunicato sull'esistenza dell'Associazione. I soci presenti approvano all'unanimità (5 voti favorevoli su 5 presenti) questa modalità, incaricando il Presidente dell'Associazione di darvi esecuzione.

4. Varie ed eventuali

Emerge la necessità di stabilire l'ammontare della quota di adesione all'associazione, non ancora fissato.

Dopo un breve confronto si stabilisce che la **quota** sia di **25 euro per ciascun socio**.

Si passa alla votazione e i soci approvano all'unanimità (5 voti favorevoli su 5 presenti)

Non essendoci ulteriori proposte e null'altro da discutere o deliberare, l'Assemblea si conclude alle ore 19.45.

La Presidente

Monica Franzo

La Segretaria

Konstantina Mavroidakos

ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI FRIULI VENEZIA GIULIA (FVG)

Organizzazione di Volontariato (ODV)

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore con la denominazione "**Associazione Tutori Volontari Friuli Venezia Giulia (FVG) – Organizzazione di Volontariato (ODV)**" da ora in avanti denominata "Associazione", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale, con durata illimitata e con sede legale nel Comune di Trieste.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione nasce a seguito dell'introduzione della figura del tutore volontario istituita dalla L. 47/2017, ha carattere volontario e democratico, non persegue attività di lucro ed intende promuovere la tutela dei diritti dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) ed ex Minori Stranieri Non Accompagnati (ex MSNA) favorendone la crescita, l'autonomia e l'integrazione nel tessuto sociale regionale ed italiano.

L'Associazione si ispira ai valori di libertà ed uguaglianza propri della Costituzione Italiana, della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia ed adolescenza.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle tutrici e dei tutori volontari e di altre persone aderenti in qualità di tutori sociali:

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5 c.1, lett. w D.Lgs 117/17); accoglienza umanitaria ed integrazione sociale, comprese le attività di formazione e divulgazione, rivolte a favore di MSNA, ex MSNA e migranti (art. 5 c. 1 lett. r D.Lgs 117/17); collaborazione con gli Enti pubblici, secondo le modalità di coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore previste dall'art. 55 D.Lgs. 117/17, alla definizione di interventi e servizi sociali (di cui all'art. 5, c. 1 lett. a) D.Lgs. 117/17), prestazioni socio-sanitarie (di cui all'art. 5, c. 1 lett. c) D.Lgs. 117/17) nell'ambito della completa realizzazione del progetto di vita e della tutela del superiore interesse del minore e dei giovani migranti.

L'Associazione, nel perseguire le proprie finalità, si propone di operare nei seguenti ambiti:

- a. Co-programmazione e co-progettazione con Regione e Comuni del territorio al fine di creare procedure e standard efficaci per la gestione della migrazione e dell'integrazione di MSNA;

- b. Rappresentanza in nome degli aderenti davanti alle Istituzioni ed agli enti coinvolti nella tutela e nell'accoglienza;
- c. Aggiornamento e formazione continui dell'Associazione stessa, perché sia di supporto per i soci ed i tutori del territorio in maniera efficace ed efficiente;
- d. Collaborazione allo sviluppo di un Coordinamento Nazionale con altre realtà che condividano gli obiettivi dell'Associazione;
- e. Supporto alla collettività di MSNA, nel processo di integrazione e crescita nel territorio, per gli aspetti formali (procedure, documenti, diritti, salute) ed informali (benessere in senso ampio, empowerment);
- f. Supporto alla creazione di opportunità per MSNA e neomaggiorenni ex-MSNA, in tema di formazione, lavoro, housing, autoimprenditorialità;
- g. Supporto all'integrazione di tutto il volontariato territoriale in modo da coinvolgere le reti di prossimità locale nella tematica migratoria, con particolare riguardo ai minori;
- h. Sensibilizzazione della cittadinanza, anche per favorire l'affido sul territorio;
- i. Promozione sul territorio dello strumento della tutela di MSNA, in modo da favorire l'aumento del numero di tutori;
- j. Attività di tutoraggio a favore dei MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) così come previsto dalla L. 47/2017.

L'Associazione è costituita su base regionale. Laddove se ne ravvisi la necessità, l'Assemblea potrà prevedere anche una sua articolazione a carattere territoriale.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del CTS attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale; può anche esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi per il finanziamento delle proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le tutrici ed i tutori volontari di MSNA iscritti negli elenchi di cui alla Legge 47/2017 presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste. Possono aderire le persone fisiche che condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze accompagnando i giovani migranti verso l'indipendenza e la realizzazione del proprio progetto di vita.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda contenente: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata nel Libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro il termine di 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In quest'ultimo caso, entro 60 giorni, gli interessati possono chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea, che delibera sul rigetto.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno nei casi previsti dal successivo art. 5.

Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; concorrere nei modi disciplinati dal presente Statuto ad elaborare e sviluppare le attività dell'Associazione; essere informati sulla vita associativa, parteciparvi, monitorarne l'andamento; esaminare i bilanci ed i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa eventualmente prevista secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso o per deliberazione del Consiglio Direttivo. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi: quando non rispetti gli obblighi previsti nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi; quando arrechi volontariamente danni morali o materiali di una certa gravità all'Associazione; qualora non sia in regola con il versamento della quota associativa; se sia stato privato dei diritti civili o si trovi in condizione di incompatibilità con gli indirizzi dell'Associazione.

Le decisioni circa l'esclusione del Socio sono prese dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 6 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 Assemblea

Sono membri dell'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti gli associati presenti nel libro degli iscritti. Ciascun associato ha un voto, il Regolamento dei lavori assembleari può disciplinare la rappresentanza per la delega fino ad un massimo di 3 deleghe per ogni associato.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o quando ne faccia richiesta oltre 1/10 degli iscritti oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, contenente il luogo, la data e l'ora e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea dei soci si può tenere anche in modalità virtuale purché sia garantito il riconoscimento del socio che partecipa e vota, secondo le disposizioni eventualmente dettagliate nel Regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b. Approva il bilancio annuale di esercizio e la relativa relazione di missione;
- c. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. Delibera il Regolamento dei lavori assembleari;
- e. Delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- f. Delibera la trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione ed in merito alla devoluzione del patrimonio;
- g. Determina l'indirizzo generale dell'Associazione, esprimendo pareri, formulando voti e deliberando sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa;
- h. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) occorre la presenza di almeno la metà degli associati; per le deliberazioni di cui alla lettera f) occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti ad eccezioni del caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio i cui *quorum* deliberativi sono stabiliti al comma successivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. È formato da un numero dispari di componenti

determinato dall'Assemblea elettiva non inferiore a 5, nominati dall'Assemblea. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate.

I Consiglieri così individuati restano in carica fino alla prima Assemblea utile, che provvederà alla loro conferma ovvero sostituzione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- a. Nominare il Presidente tra i suoi membri;
- b. Delegare i consiglieri alla cura di affari speciali, materie specifiche o cariche direttive ivi inclusa la rappresentanza supplente per il caso di impedimento del Presidente;
- c. Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d. Predisporre il bilancio di esercizio, la relazione di missione e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- e. Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei voti espressi; le deliberazioni sono validamente assunte se i voti comunque espressi superano le astensioni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale a meno che non sia statuito diversamente nei successivi articoli di questo statuto. In ogni caso le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni contributo da chiunque versato per l'attuazione degli scopi sociali; esso è altresì costituito da qualsiasi cespite acquistato o ricevuto in donazione destinato o destinabile all'attuazione degli scopi sociali. Il patrimonio sociale dell'Associazione iniziale è costituito da beni immobili e mobili che potranno pervenire a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati.

Art. 11 Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13 Bilancio di esercizio

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 14 Libri

Sono libri dell'Associazione:

- Il libro degli associati
- Il registro dei volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Questi libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale provvede e metterli a disposizione dei soci per la consultazione entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.